

#03

L'INDIPENDENZA E IL CODICE ETICO



Dipartimento di

**Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti"**

Indipendenza [art. 10]

Novità D.Lgs.
135/2016



Il revisore, la società di revisione *nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale* devono essere indipendenti dalla società controllata e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

L'indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione.

Due profili di indipendenza:

- Indipendenza sostanziale (*independence of mind*) → elementi interiori
- Indipendenza legale/formale (*independence in appearance*) → elementi esteriori

Il valore dell'indipendenza

CREDIBILITÀ DELLA REVISIONE
CONTABILE

ATTENDIBILITÀ DELLA
COMUNICAZIONE FINANZIARIA

IL REVISORE DEVE ESSERE INDIPENDENTE

Nel periodo di riferimento dei
bilanci oggetto di revisione

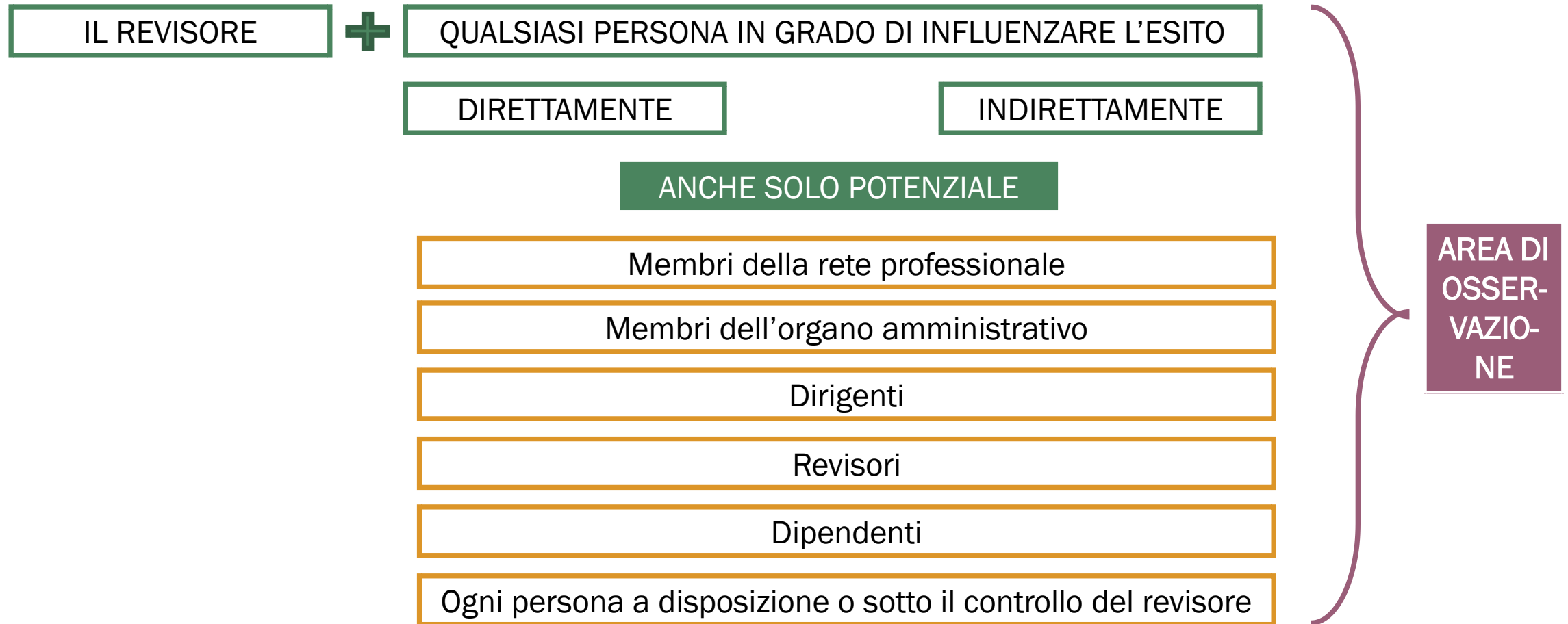
Nel periodo di esecuzione della
revisione

SENZA UNA DEFINIZIONE DI INDIPENDENZA

Chi riguarda? La cd. «area di osservazione»

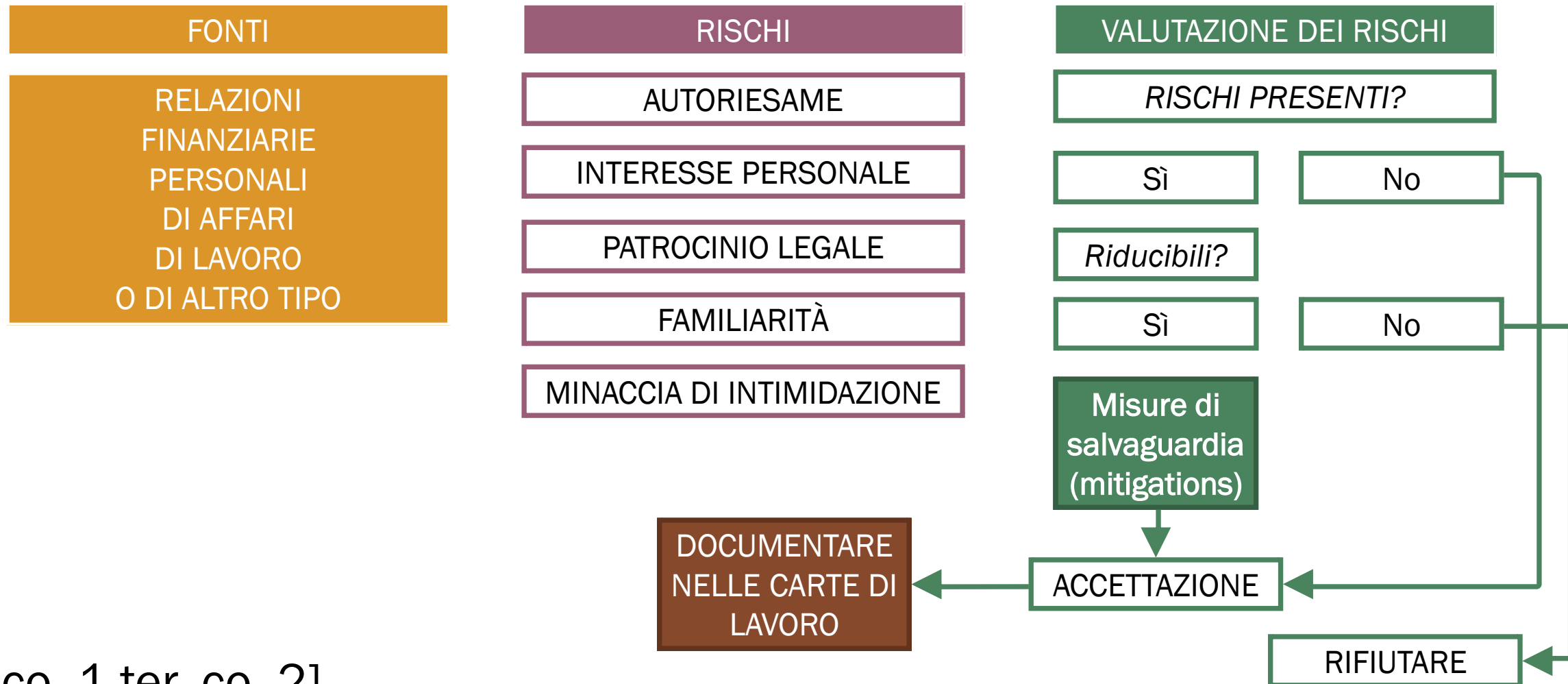
Il revisore, la società di revisione *nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale* devono essere indipendenti dalla società controllata e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Chi riguarda? La cd. «area di osservazione»



[co. 1-ter]

I rischi di compromissione dell'indipendenza



[co. 1-ter, co. 2]

I rischi di compromissione dell'indipendenza

AUTORIESAME

Il rischio che il revisore si trovi a dover svolgere attività di controllo o verifica su dati o informazioni che egli stesso (o altri soggetti della sua rete) hanno contribuito a determinare.

INTERESSE PERSONALE

Finanziario o di altro genere, che possa influenzare il giudizio o il comportamento del soggetto che effettua la revisione.

PATROCINIO LEGALE

O *advocacy*. Il rischio che il revisore promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo da compromettere la propria obiettività. (Es. revisore che fa difensore o consulente tecnico in contenzioso)

FAMILIARITÀ

Il rischio che l'indipendenza sia compromessa da un rapporto molto stretto o di lunga durata con il cliente.

MINACCIA DI INTIMIDAZIONE

Il rischio che il revisore subisca o senta di subire pressioni o una influenza indebita tali da dissuaderlo dall'agire secondo il suo giudizio professionale.

Il criterio del terzo ragionevole e informato

Il revisore **non effettua** la revisione di una società.....

Quando un terzo **informato, obiettivo e ragionevole**, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore è compromessa.

Ulteriori tutele dell'indipendenza

I soggetti nell'area di osservazione:

- Non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di altro sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione.
- Devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti.
- Non devono avere su tali strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto (salvo regimi di investimento collettivo, es. fondi pensione).

Ulteriori tutele dell'indipendenza

Il revisore e i soggetti nell'area di osservazione non possono partecipare o influenzare l'esito di una revisione se:

- Possiedono strumenti finanziari dell'ente.
- Possiedono strumenti di qualsiasi ente collegato a quello sottoposto a revisione la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interesse o essere percepita come tale.
- Hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente o relazione di affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di osservazione che potrebbe causare un conflitto di interessi o essere percepito come tale.

Ulteriori tutele dell'indipendenza

Il revisore o il responsabile della revisione non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento della cessazione della sua attività.

Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore, laddove siano abilitati revisori, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza

- Det. R.G.S. RR 127 del 23.03.2023, pubblicata il 31.03.2023.
- Si applica dagli incarichi iniziati dal 01.01.2023.
- Il Codice precedente era in vigore dal 01.01.2019.
- Scritto da MEF, CONSOB, CNDCEC, ASSIREVI, INRL.
- A partire dai principi di IESBA (International Ethics Standard Board for Accountants) – interno ad IFAC. [IESBA CODE]
- Il Codice Italiano si rifà alla versione IESBA 2018 e lo traduce in alcune parti.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza

Il quadro concettuale

È l'approccio che il revisore deve applicare per assicurare il rispetto dei principi fondamentali e la conformità al Codice Etico.



Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza

FASE 1 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Il soggetto abilitato alla revisione deve identificare i rischi di mancata osservazione dei principi fondamentali di etica e di indipendenza. Una singola circostanza potrebbe creare più di un rischio e su uno stesso rischio potrebbe influire sull'osservanza di più principi fondamentali.
[R120.6 (I)]

FASE 2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il soggetto abilitato alla revisione deve valutare se i rischi sono **entro un livello accettabile**. Elementi qualitativi: presenza di regolamenti e codici, formazione ed esperienza professionale del revisore, presenza di un efficace s.c.i. Presso il cliente, predisposizione di direttive e procedure in tema di indipendenza, procedure di monitoraggio, riesame qualità dello svolgimento dell'incarico. Elementi quantitativi: riguardano la significatività del rischio rispetto alle poste di bilancio sottoposte a revisione.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza

FASE 3

GESTIONE DEI RISCHI

Se i rischi identificati non sono entro un livello accettabile, deve gestire tali rischi: ELIMINANDOLI o RIDUCENDOLI entro un livello accettabile.

Il revisore deve alternativamente:

- a) Eliminare le circostanze – inclusi interessi e relazioni – che generano rischi.
- b) Applicare le misure di salvaguardia – se disponibili e applicabili – per ridurre i rischi entro un livello accettabile.
- c) Non accettare o porre termine all'incarico.

Misure di salvaguardia specifiche (esempi):

- Consultazione di un soggetto terzo indipendente (un altro revisore o il MEF);
- Comunicazione e discussione delle problematiche emerse e della natura dei servizi diversi dalla revisione prestati o che potrebbero essere prestati con i responsabili dell'attività di governance del cliente.
- Coinvolgimento di un altro soggetto abilitato alla revisione per un riesame della qualità dell'incarico.

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza

FASE 3

GESTIONE DEI RISCHI

Il revisore deve concludere se le azioni intraprese – o che intende intraprendere – per gestire i rischi identificati, siano idonee a eliminarli o a ridurli entro un livello accettabile.

Quindi deve:

- Riesaminare i giudizi formulati sugli aspetti significativi e le relative conclusioni raggiunte.
- Utilizzare la modalità del terzo ragionevole e informato.

In sintesi

- ✓ Riferirsi sempre al Codice Etico
- ✓ Garantire di essere indipendenti e documentare tale aspetto nelle carte di lavoro
- ✓ Usare il criterio del terzo ragionevole e informato per valutare i rischi
- ✓ Individuare le minacce all'indipendenza o ai principi deontologici e attivare le misure di salvaguardia, ove possibile.
- ✓ Verificare almeno annualmente che non siano emerse nuove circostanze che possono compromettere indipendenza e/o rispetto dei principi.

RICORDA: IDENTIFICARE, VALUTARE, GESTIRE

[All.-4-Codice-Italiano-di-Etica-e-Indipendenza.pdf](#)